



TRIBUNALE DI PADOVA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE DI CONSELVE (anche con riferimento all'istituto della messa alla prova)

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada modificati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
- che l'art. 165 cp prevede la possibilità di sospendere la pena in subordine alla prestazione da parte del condannato di attività non retribuita a favore della collettività;
- che il Regolamento ministeriale di attuazione della L. 67/2014 stabilisce la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità anche con riferimento all'istituto della messa alla prova;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Caterina Santinello, Presidente del Tribunale di Padova, giusta delega di cui in premessa e IL Comune di Conselve d'ora in poi denominato ente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signor Umberto Perilli

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, nonché gli imputati ammessi all'istituto della messa alla prova, prestino presso di sé, fino ad un massimo di n. 2 unità la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Le attività da svolgere presso le strutture di pertinenza dell'Ente vengono individuate per dar modo agli imputati o condannati di svolgere un lavoro di pubblica utilità che abbia una valenza educativa.

L'Ente si riserva di dare la propria disponibilità, una volta contattato dall'interessato per la programmazione del calendario di lavoro di pubblica utilità, valutata la tipologia di reato per cui si procede o la cui sanzione viene sostituita, nonché la durata della prestazione di lavoro di pubblica utilità, al fine di contemperare le esigenze dell'imputato/condannato con quelle organizzative nonché con gli obiettivi dell'ente.

Art. 2

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta presso la sede di Conselve nella seguente tipologia di attività:

- a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- d) prestazione di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e) prestazione di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- f) prestazione di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nel decreto penale e nella sentenza; ovvero, in ipotesi di attività svolta dall'indagato/imputato in attuazione di un programma di messa alla prova, sarà prestata in attuazione della normativa in materia di messa alla prova, per le finalità elencate dall'art. 2 co 4 DM n. 88 del 08.6.2015.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore giornaliere. Fermo quanto sopra, il programma del lavoro di pubblica utilità sarà predisposto compatibilmente con le esigenze di famiglia, di lavoro, di studio dell'interessato.

Art. 4

L'Ente presso il quale viene svolto il lavoro di pubblica utilità, deve nominare un soggetto, di

seguito denominato “tutor” incaricato di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire all’imputato/condannato le relative istruzioni ex art. 2, comma 2, del DM 26.3.2001.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l’Ente si impegna a fornire al condannato la necessaria formazione (che deve essere propedeutica al servizio) assicurando il rispetto delle norme, ivi incluse quelle in materia di sicurezza e tutela nell'ambiente di lavoro, predisponendo le misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica e morale, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente presso il quale viene svolto il lavoro di pubblica utilità si impegna affinché i soggetti che svolgono il lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze dell’Ente.

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Conselve l’assicurazione degli imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive (cfr. art. 2, comma 2, DM 26.3.2001).

A cura dell’Ente, valutata l’attività lavorativa richiesta e ricorrendone l’opportunità, l’imputato/condannato potrà essere sottoposto, prima dell’inizio del lavoro, a visita medica da parte del medico competente, ai sensi del Dlgs. n. 81/08 e successive modifiche, anche al fine di adottare eventuali misure di profilassi.

Nessun onere grava a carico del Ministero della Giustizia.

Art. 5

Il “tutor” darà notizia tempestivamente al Giudice che procede di ogni infortunio che dovesse verificarsi durante lo svolgimento dell'attività (o all’UEPE in caso di programma di messa alla prova).

La data di inizio delle attività e quella di fine attività sono immediatamente comunicate dal “tutor” all'organo incaricato di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità indicato dal Giudice nel decreto o nella sentenza.

Il “tutor” è tenuto a comunicare per iscritto in tempo reale all'organo incaricato della vigilanza le violazioni del programma da parte del condannato, le assenze alle attività, ivi comprese quelle per motivi di salute documentate da certificato medico, l’irregolare e/o negligente prestazione dell'attività, ovvero gli impedimenti allo svolgimento concordato della prestazione, trasmettendo documentazione giustificativa, ove esistente, per consentire all'organo designato alla vigilanza di darne comunicazione al Giudice competente.

Il lavoro dell'imputato o del condannato è registrato mediante foglio firma giornaliero o mediante gli strumenti propri dell’ente per la rilevazione della presenza del personale

dipendente.

Le ore di lavoro di pubblica utilità non prestate per impedimento legittimo saranno computate e svolte una volta cessata la causa che ha determinato la sospensione, affinché sia effettivamente dato adempimento al programma.

Il “tutor” al termine dell'esecuzione della pena dovrà infine redigere e trasmettere tempestivamente al Giudice che procede una relazione che documenti l'adempimento della prestazione da parte del condannato.

Per tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento di attività in regime di messa alla prova ed i rapporti tra l'ente e l'ufficio di esecuzione penale esterna si fa espresso richiamo a quanto previsto dal DM 88/15, che ha approvato il regolamento sulla messa alla prova, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.

In particolare l'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale dallo stesso Ministro delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

Art. 7

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Padova, data del protocollo

PER IL TRIBUNALE
Firmato digitalmente
Il Presidente
Dr.ssa Caterina Santinello

PER IL COMUNE DI CONSELVE
Il Sindaco
Avv. Umberto Perilli

